
ALLEGATO "A"

**COMUNE DI MEZZOMERICO
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE. N° 12 DEL 30/4/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilita'
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6	Depositi di osservazione ed obitori
------------------	-------------------------------------

CAPO III - FERETRI

Articolo 7	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8	Verifica e chiusura feretri
Articolo 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10	Fornitura gratuita di feretri
Articolo 11	Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12	Modalita' del trasporto e percorso
Articolo 13	Trasporti Funebri
Articolo 14	Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 15	Orario dei trasporti
Articolo 16	Norme generali per i trasporti
Articolo 17	Riti religiosi
Articolo 18	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 19	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'
Articolo 20	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 21	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 22	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 23	Trasporto di ceneri e resti
Articolo 24	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Articolo 25	Elenco cimiteri
Articolo 26	Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 27	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 28	Ammissione nel cimitero
Articolo 29	Ammissione nel Reparto Speciale del Cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30	Disposizioni generali
Articolo 31	Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32	Inumazione
Articolo 33	Cippo
Articolo 34	Tumulazione
Articolo 35	Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36	Esumazioni ordinarie
Articolo 37	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 38	Esumazione straordinaria
Articolo 39	Estumulazioni
Articolo 40	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 41	Raccolta delle ossa
Articolo 42	Oggetti da recuperare
Articolo 43	Disponibilit� dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 44	Crematorio
Articolo 45	Modalit� per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 46	Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47	Orario
Articolo 48	Disciplina dell'ingresso
Articolo 49	Divieti speciali
Articolo 50	Riti funebri
Articolo 51	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 52	Fiori e piante ornamentali
Articolo 53	Materiali ornamentali
Articolo 54	Smaltimento rifiuti provenienti dalle attivit� cimiteriali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55	Sepulture private
Articolo 56	Durata delle concessioni
Articolo 57	Modalit� di concessione
Articolo 58	Uso delle sepolture private
Articolo 59	Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 59bis	Manutenzione - Interventi straordinari
Articolo 60	Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61	Divisione, Subentri
Articolo 62	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 63	Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 64	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 65	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66	Revoca
Articolo 67	Decadenza
Articolo 68	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 69	Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70	Accesso al cimitero
Articolo 71	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 72	Responsabilit� - Deposito cauzionale
Articolo 73	Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 74	Introduzione e deposito di materiali
Articolo 75	Orario di lavoro
Articolo 76	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 77	Vigilanza
Articolo 78	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 79	Funzioni - Licenza
Articolo 80	Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 81	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 82	Mappa
Articolo 83	Annotazioni in mappa
Articolo 84	Registro delle operazioni cimiteriali
Articolo 85	Schedario dei defunti
Articolo 86	Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 88	Cautele
Articolo 89	Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 90	Concessioni pregresse
Articolo 91	Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Nel presente regolamento con il termine Comune si intende "Comune di Mezzomerico o Società incaricata dal Comune stesso"

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla lg. Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 ed al Decreto attuativo del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 Agosto 2012, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
 - f) l'inumazione in campo comune, o tumulazione in loculi appositamente identificati per le salme di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - g) la cremazione (solo nei casi rictranti nelle categorie ISEE);
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - m) Esumazioni ordinarie come da art. 40
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione o esposti al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) disciplinare di ingresso e divieti speciali
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI – ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori – Accertamento di morte

1. Il Comune, salvo quanto disposto diversamente dall'Autorità Giudiziaria, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee non espressamente autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29.12.1993 n° 578 avente ad oggetto: Norme per l'accertamento e la certificazione di morte: - e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22.08.1994, avente per oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n° 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n° 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22.08.1994

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro che deve essere trasportato in un altro Comune, ai sensi del successivo art. 20, e' fatta con l'assistenza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

2. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dà le disposizioni al personale tecnico all'uopo incaricato per l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate con le modalità previste dall'art. 75, 1° e 2° comma del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 per le inumazioni;
- per le tumulazioni si applica quanto previsto dal precedente punto b);

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o ostumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a), b) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia assenza di familiari o disinteresse da parte degli stessi. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, in linea retta e collaterale, con estensione agli affini, fino al 4° grado.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di apposita relazione scritta rilasciata dal servizio di Assistenza Sociale, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente viene collocata sulla lapide.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalita' del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prendera' accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

Articolo 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 14

Trasporti gratuiti

Il Comune fornisce gratuitamente il trasporto per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia assenza o disinteresse da parte dei famigliari. Per famigliari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, in linea retta e collaterale, con estensione agli affini, fino al 4° grado. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta di apposita relazione scritta rilasciata dal servizio di Assistenza Sociale, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformita' al precedente art. 12.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fissera' di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornira' i chiarimenti richiesti e prendera' i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il feretro di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma puo' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL congiuntamente al Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL dispongono, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di resti e ceneri

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:

- tumulata o inumata all'interno del Cimitero comunale
- depositata nel cinerario comune per la conservazione in perpetuo in modo indistinto
- consegnata al soggetto affidatario.

Il coniuge o il parente più prossimo può chiedere l'affidamento dell'urna cineraria che, di norma, sarà custodita nella propria residenza; nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 5 giorni.

L'affidamento è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile e la consegna deve risultare da apposito verbale e registrata in apposito registro.

La dispersione delle ceneri è consentita solo su espressa volontà del defunto o dei suoi famigliari in forma scritta con una delle modalità previste dall'art. 3 – comma 1 - lett. b) della Legge 130/2001 ed è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 24

Sosta autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

Articolo 25

Localizzazione cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede, o demanda a società esterne incaricate, al servizio nel seppellimento nel cimitero comunale sito in Via Oleggio

Articolo 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza e gli orari di apertura e chiusura del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura nel Cimitero o membri della famiglia del concessionario. Sono pure accolti i resti mortali, siano ossa o cencri, delle persone sopra indicate.

Articolo 29

Ammissione nel reparto speciale del cimitero

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 31

Piano cimiteriale

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune può adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita';
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondita' rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarita' del rito.

7. Ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione per le quali è dovuta il corrispettivo di cui al tariffario comunale.

Articolo 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, da un cippo, fornito e prescelto dai privati costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati concessionari dell'area per la fossa di inumazione, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva

non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 34

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutivita' del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e la chiusura mediante muratura deve essere eseguita, di norma, all'atto della tumulazione e comunque non oltre 15 giorni dalla tumulazione stessa.

Articolo 35

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori c/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare o tumulare la salma.

Tale salma non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Per le esumazioni trova applicazione la circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministero della Sanità;
6. L'area libera verrà messa a disposizione per successive inumazioni.

Articolo 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curera' la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre-aprile.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.
4. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorita' giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro o nella precedente sepoltura, se ancora disponibile o in una nuova sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Per la nuova concessione e' dovuto il canone stabilito.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
10. Per le estumulazioni trova applicazione la circolare 31/0/1998 n. 10 del Ministero della Sanita'.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 44

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Mezzomerico non dispone di impianto di cremazione e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. Per quanto riguarda la disciplina della pratica funeraria della cremazione e della dispersione delle ceneri si richiamano integralmente le disposizioni di cui alla legge 30.03.2001 n° 130.

Articolo 46

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 47 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 48 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli a spinta manuale o a trazione elettrica.

Articolo 49 Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

Articolo 54

Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D. LGS. 05.02.1997 n° 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n° 122.19675 del 02.06.1997 e n° 29-24570 del 11.05.1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 Sepulture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettivita', purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettivita' (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui e' affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata e' fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita';
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
4. Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 57

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata puo' concedersi su richiesta dell'interessato o in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne o a chiunque in vita ne faccia richiesta per sé o per terzi previa disponibilità delle sepolture stesse.
2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorita' la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione puo' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di eta' superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettivita', e' data in ogni tempo secondo la disponibilita', osservando come criterio di priorita' la presenza di una o piu' salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 58

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto gia' previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - A) Ad una o più persone per esse esclusivamente;

B) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

C) Ad Enti, Corporazioni, Fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera B) del presente articolo sono compresi: gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinee; il coniuge, i coniugi dei fratelli e delle sorelle consanguinee, i coniugi dei parenti in linea retta, il convivente, previa certificazione dell'Ufficio Anagrafe Comunale.

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. I casi di tumulazione di conviventi con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta e dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. Può altresì essere consentita, su richiesta scritta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario; l'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 dal titolare della concessione. Tale dichiarazione potrà essere depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria anche prima del decesso della persona per cui e' richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 59

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Articolo 59bis
Manutenzione - Interventi straordinari

Qualora uno dei manufatti di cui all'art. 59 dovesse presentare segni evidenti di abbandono, sotto il profilo tecnico-estetico, il Sindaco o la Giunta Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, possono intimare al concessionario gli interventi necessari al ripristino del decoro del luogo.

In mancanza di idonei interventi da parte del privato, il Comune potrà sostituirsi ad esso anticipando le spese che saranno recuperate con la procedura prevista dalle leggi o normative in materia, o con altre procedure possibili.

Il Comune si limiterà ad effettuare gli interventi ritenuti essenziali ai fini di quanto sopra.

Il concessionario è tenuto in solido a rifondere al Comune le spese anticipate.

Articolo 60
Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61
Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% di quella versata al momento della concessione.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Le aree inutilizzate rientrano nella disponibilita' del Comune dopo 20 anni dalla concessione.

In tal caso, spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% di quella versata al momento della concessione.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni perpetue, in misura pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari e' riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 65

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti o parte di essi costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% di quella versata al momento della concessione.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 64.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

Articolo 67

Decadenza

1. La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 68

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 69

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nei loculi a disposizione del Comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata all'accordo di rimborso in caso di eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Articolo 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 72

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 75

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 76

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 77

Vigilanza

1. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 72.

Articolo 78

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì' il personale del cimitero e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenerne per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 79

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 80

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 81

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero puo' essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potra' destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 82

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 83

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalita' del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) la generalita' del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 84

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 85

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terra' annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalita' del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Articolo 86

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 88

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 89

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3. comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Articolo 90

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 91

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.